



---

*Commissione per i problemi economici e monetari  
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

---

**2016/0413(COD)**

29.9.2017

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari  
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatori: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	45



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0825),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0001/2017),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... <sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del ... <sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C .../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> GU C .../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Per evitare il rischio che la sua applicazione portasse ad un aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per il sistema finanziario e per il mercato interno, la direttiva 91/308/CEE è stata integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>. Detto regolamento mira a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione che recano con sé denaro contante ***o strumenti negoziabili al portatore*** di importo pari o superiore ai 10 000 EUR, ovvero il controvalore in altre valute.

---

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

#### *Emendamento*

(4) Per evitare il rischio che la sua applicazione portasse ad un aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per il sistema finanziario e per il mercato interno, la direttiva 91/308/CEE è stata integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>. Detto regolamento mira a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10 000 EUR, ovvero il controvalore in altre valute.

---

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(9 bis) Un insieme armonizzato di norme dell'Unione in grado di consentire i controlli dei movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione***

*faciliterebbe notevolmente gli sforzi intesi a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.*

Or. en

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) Considerando la loro presenza alle frontiere esterne dell'Unione, la loro competenza nell'effettuare controlli su passeggeri e merci che attraversano tali frontiere e l'esperienza acquisita nell'applicare il regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali dovrebbero continuare ad operare in quanto autorità competenti ai fini del presente regolamento. Al tempo stesso gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di designare, quali autorità competenti, altre autorità nazionali **presenti alle frontiere esterne**.

##### *Emendamento*

(11) Considerando la loro presenza alle frontiere esterne dell'Unione, la loro competenza nell'effettuare controlli su passeggeri e merci che attraversano tali frontiere e l'esperienza acquisita nell'applicare il regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali dovrebbero continuare ad operare in quanto autorità competenti ai fini del presente regolamento. Al tempo stesso gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di designare, quali autorità competenti, altre autorità nazionali.

Or. en

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) Uno dei concetti chiave utilizzati dal presente regolamento è la definizione di "denaro contante", che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Per le loro stesse caratteristiche,

##### *Emendamento*

(12) Uno dei concetti chiave utilizzati dal presente regolamento è la definizione di "denaro contante", che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Per le loro stesse caratteristiche,

alcuni tipi di strumenti negoziabili al portatore, di beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate non collegate a conti correnti potrebbero essere utilizzati al posto della valuta quali mezzi anonimi per trasferire valore attraverso le frontiere esterne, non tracciabili con il sistema classico di controllo da parte delle autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe definire quali sono i prodotti essenziali rientranti nella definizione di "denaro contante", permettendo nel contempo alla Commissione di modificare quelli non essenziali, in risposta ai tentativi dei soggetti criminali e dei loro complici di aggirare una misura di controllo relativa ad un unico tipo di riserva altamente liquida di valore trasferendone un altro tipo attraverso le frontiere esterne. Qualora vi siano prove di simile condotta su scala diffusa è indispensabile adottare tempestivamente misure che possano porre rimedio a tale situazione.

alcuni tipi di strumenti negoziabili al portatore, di beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate non collegate a conti correnti potrebbero essere utilizzati al posto della valuta quali mezzi anonimi per trasferire valore attraverso le frontiere esterne, non tracciabili con il sistema classico di controllo da parte delle autorità pubbliche. ***Oggi le autorità doganali incorrono in difficoltà tecniche quando devono verificare in tempi brevi l'importo di denaro depositato su carte prepagate.*** Il presente regolamento dovrebbe ***pertanto*** definire quali sono i prodotti essenziali rientranti nella definizione di "denaro contante", permettendo nel contempo alla Commissione di modificare quelli non essenziali, in risposta ai tentativi dei soggetti criminali e dei loro complici di aggirare una misura di controllo relativa ad un unico tipo di riserva altamente liquida di valore trasferendone un altro tipo attraverso le frontiere esterne. Qualora vi siano prove di simile condotta su scala diffusa è indispensabile adottare tempestivamente misure che possano porre rimedio a tale situazione. ***Nonostante l'elevato livello di rischio rappresentato dalle valute virtuali, quale evidenziato nella relazione della Commissione, del 26 giugno 2017, sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere<sup>1bis</sup>, le autorità doganali non dispongono di risorse sufficienti per esercitare un controllo su tali valute.***

---

<sup>1bis</sup> (COM(2017)340 final e SWD(2017)241 final).

Or. en



## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Le carte prepagate sono carte non nominative non collegate a un conto corrente, contenenti valore in moneta o liquidità, che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta. Sono ampiamente utilizzate per una serie di scopi legittimi e alcuni di questi strumenti presentano anche un chiaro interesse sociale. In quanto tali, le carte prepagate sono facilmente trasferibili e possono essere utilizzate per trasferire ingenti quantità di valore attraverso le frontiere esterne. È pertanto necessario includere le carte prepagate nella definizione di denaro contante. Ciò consentirà di estendere le misure previste a taluni tipi di carte prepagate, se giustificato dall'evidenza dei fatti e tenendo debitamente conto della proporzionalità e dell'applicabilità dal punto di vista pratico.

#### *Emendamento*

(15) Le carte prepagate sono carte non nominative non collegate a un conto corrente, contenenti valore in moneta o liquidità ***o in grado di fornire accesso a tale valore in moneta o liquidità***, che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta. Sono ampiamente utilizzate per una serie di scopi legittimi e alcuni di questi strumenti presentano anche un chiaro interesse sociale. In quanto tali, le carte prepagate sono facilmente trasferibili e possono essere utilizzate per trasferire ingenti quantità di valore attraverso le frontiere esterne. È pertanto necessario includere le carte prepagate nella definizione di denaro contante. Ciò consentirà di estendere le misure previste a taluni tipi di carte prepagate, se giustificato dall'evidenza dei fatti e tenendo debitamente conto della proporzionalità e dell'applicabilità dal punto di vista pratico, ***in base alla tecnologia disponibile***.

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è opportuno imporre alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione l'obbligo di presentare una dichiarazione. Per non limitare indebitamente la libertà di

#### *Emendamento*

(16) Per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è opportuno imporre alle persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione l'obbligo di presentare una dichiarazione. Per non limitare indebitamente la libertà di

circolazione, né oberare i cittadini e le autorità con formalità burocratiche, l'obbligo dovrebbe essere subordinato a una soglia di 10 000 EUR o al suo controvalore in beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, strumenti negoziabili al portatore, carte prepagate o altra valuta. Dovrebbe applicarsi *alle* persone fisiche che recano detto importo con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto con cui attraversano la frontiera esterna. Tali persone dovrebbero essere tenute a mettere il denaro contante a disposizione delle autorità competenti a fini di controllo.

circolazione, né oberare i cittadini e le autorità con formalità burocratiche, l'obbligo dovrebbe essere subordinato a una soglia di 10 000 EUR o al suo controvalore in beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, strumenti negoziabili al portatore, carte prepagate o altra valuta. Dovrebbe applicarsi *ai portatori, che ai fini del presente regolamento è opportuno definire quali* persone fisiche che recano detto importo con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto con cui attraversano la frontiera esterna. Tali persone dovrebbero essere tenute a mettere il denaro contante a disposizione delle autorità competenti a fini di controllo.

Or. en

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento

#### Considerando 17

##### *Testo della Commissione*

(17) Per quanto concerne i movimenti di denaro contante non accompagnato dal suo *proprietario, mittente, destinatario previsto o da un loro rappresentante*, ad esempio il denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container, le autorità competenti *alla frontiera esterna* dovrebbero poter esigere dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo. Tale dichiarazione dovrebbe riguardare una serie di elementi, quali l'origine, la destinazione, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro, non contemplati dalla documentazione presentata generalmente alla dogana, ad esempio i documenti di trasporto e le dichiarazioni doganali. In tal modo le autorità

##### *Emendamento*

(17) Per quanto concerne i movimenti di denaro contante non accompagnato dal suo *portatore*, ad esempio il denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container, le autorità competenti dovrebbero poter esigere dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo. Tale dichiarazione dovrebbe riguardare una serie di elementi, quali l'origine, la destinazione, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro, non contemplati dalla documentazione presentata generalmente alla dogana, ad esempio i documenti di trasporto e le dichiarazioni doganali. In tal modo le autorità competenti potranno effettuare analisi di rischio, concentrandosi sulle spedizioni a loro avviso più rischiose,

competenti potranno effettuare analisi di rischio, concentrandosi sulle spedizioni a loro avviso più rischiose, senza imporre sistematicamente l'adempimento di ulteriori formalità. Per tale obbligo di informativa dovrebbe essere prevista una soglia identica a quella contemplata per il denaro contante trasportato da persone fisiche.

senza imporre sistematicamente l'adempimento di ulteriori formalità. Per tale obbligo di informativa dovrebbe essere prevista una soglia identica a quella contemplata per il denaro contante trasportato da persone fisiche.

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) La definizione di "portatore" dovrebbe essere intesa in modo tale da escludere i trasportatori professionali che effettuano il trasporto professionale di merci o persone.**

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 20

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) Nel caso in cui, pur in presenza di importi di denaro contante inferiori alla soglia, vi siano indizi di una probabile correlazione tra il denaro e attività criminose quali quelle definite nel presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero poter registrare le informazioni essenziali **sulle persone che trasportano tale denaro**, ad esempio i dettagli sulla loro identità e cittadinanza, nonché i dati relativi **al** mezzo di trasporto utilizzato,

(20) Nel caso in cui, pur in presenza di importi di denaro contante inferiori alla soglia, vi siano indizi di una probabile correlazione tra il denaro e attività criminose quali quelle definite nel presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero poter registrare, **nel caso di denaro contante accompagnato**, le informazioni essenziali **sul portatore, sul proprietario e sul destinatario previsto**, ad esempio i dettagli sulla loro identità, **i loro**

quali il tipo di mezzo e il luogo di partenza e di destinazione.

*recapiti e la loro cittadinanza, i dati relativi alla provenienza economica e all'uso previsto del denaro contante, nonché i dati relativi mezzo di trasporto utilizzato, quali il tipo di mezzo e il luogo di partenza e di destinazione. Nel caso di denaro contante non accompagnato, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di registrare le suddette informazioni sul mittente, sul proprietario e sul destinatario previsto del denaro contante.*

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'Unità di informazione finanziaria dello Stato membro interessato. Si tratta di organismi che, fungendo da unità centrali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ricevono ed elaborano informazioni provenienti da varie fonti, ad esempio gli istituti finanziari, e le analizzano per stabilire se vi sono fondati motivi per un'ulteriore indagine, non evidenti agli occhi delle autorità competenti che raccolgono le dichiarazioni e attuano i controlli nel quadro del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(21) Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'Unità di informazione finanziaria dello Stato membro interessato, **la quale dovrebbe immediatamente metterle a disposizione delle Unità di informazione finanziaria degli altri Stati membri.** Si tratta di organismi che, fungendo da unità centrali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ricevono ed elaborano informazioni provenienti da varie fonti, ad esempio gli istituti finanziari, e le analizzano per stabilire se vi sono fondati motivi per un'ulteriore indagine, non evidenti agli occhi delle autorità competenti che raccolgono le dichiarazioni e attuano i controlli nel quadro del presente regolamento. **Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di istituire un'Unità di informazione finanziaria dell'Unione e, se del caso, presentare una proposta legislativa.**

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Considerando 23

##### *Testo della Commissione*

(23) Considerando che i movimenti di denaro contante soggetti ai controlli nel quadro del presente regolamento avvengono alle frontiere esterne e tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, le autorità competenti dovrebbero poter confiscare e trattenere temporaneamente tale denaro in talune circostanze, ma con le opportune ponderazioni e tutele: in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non è stato assolto e, in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa, ***indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia trasportato da una persona fisica o sia non accompagnato.*** Tenuto conto della natura di tale confisca e trattenimento temporanei e dell'impatto che essi possono avere sulla libertà di circolazione e sul diritto di proprietà, la durata del trattenimento dovrebbe essere limitata al minimo necessario, in termini assoluti, affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi sono fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno che la decisione di trattenere temporaneamente il denaro contante nel quadro del presente regolamento sia accompagnata da motivazioni e descriva adeguatamente gli elementi specifici che hanno dato luogo all'intervento. Se entro il limite di tempo stabilito non è assunta alcuna decisione in

##### *Emendamento*

(23) Considerando che i movimenti di denaro contante soggetti ai controlli nel quadro del presente regolamento avvengono alle frontiere esterne e tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, le autorità competenti dovrebbero poter confiscare e trattenere temporaneamente tale denaro in talune circostanze, ma con le opportune ponderazioni e tutele: in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non è stato assolto e, in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa. Tenuto conto della natura di tale confisca e trattenimento temporanei e dell'impatto che essi possono avere sulla libertà di circolazione e sul diritto di proprietà, la durata del trattenimento dovrebbe essere limitata al minimo necessario, in termini assoluti, affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi sono fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno che la decisione di trattenere temporaneamente il denaro contante nel quadro del presente regolamento sia accompagnata da motivazioni e descriva adeguatamente gli elementi specifici che hanno dato luogo all'intervento. Se entro il limite di tempo stabilito non è assunta alcuna decisione in merito ad un'ulteriore azione, ovvero se l'autorità competente decide che non vi sono motivi per trattenere ulteriormente il

merito ad un'ulteriore azione, ovvero se l'autorità competente decide che non vi sono motivi per trattenere ulteriormente il denaro contante, esso dovrebbe essere **rimesso** immediatamente **a disposizione del dichiarante**.

denaro contante, esso dovrebbe essere **consegnato** immediatamente **alla parte interessata**.

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) È essenziale che le autorità competenti che raccolgono informazioni a norma del presente regolamento le trasmettano **tempestivamente** all'Unità di informazione finanziaria nazionale, in modo che questa possa analizzarle ulteriormente e confrontarle con altri dati come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.

#### *Emendamento*

(24) È essenziale che le autorità competenti che raccolgono informazioni a norma del presente regolamento le trasmettano **senza indugio** all'Unità di informazione finanziaria nazionale, in modo che questa possa analizzarle ulteriormente e confrontarle con altri dati come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Qualora registrino un'omessa dichiarazione o un'omessa informativa o rilevino indizi di attività criminose, le autorità competenti dovrebbero poter scambiare tale informazione, tramite canali appropriati, con le autorità competenti in materia di contrasto all'attività criminosa in questione. Lo scambio di dati in tal caso risulta proporzionato, poiché chi contravviene all'obbligo di dichiarazione

#### *Emendamento*

(25) Qualora registrino un'omessa dichiarazione o un'omessa informativa o rilevino indizi di attività criminose, le autorità competenti dovrebbero poter scambiare **senza indugio** tale informazione, tramite canali appropriati, con le autorità **degli altri Stati membri** competenti in materia di contrasto all'attività criminosa in questione. Lo scambio di dati in tal caso risulta

ed è stato smascherato in un dato Stato membro potrebbe sceglierne un altro, per entrare o uscire dall'Unione, in cui le autorità competenti non sono a conoscenza delle sue precedenti infrazioni. Lo scambio di questo tipo di informazioni dovrebbe essere obbligatorio al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri. Qualora vi siano indizi di attività criminose legate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, tali informazioni dovrebbero essere messe anche a disposizione della Commissione. Per poter meglio conseguire gli obiettivi di prevenzione e dissuasione dall'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione previsti dal presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere lo scambio obbligatorio di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi, unitamente ai risultati delle analisi di rischio, tra gli Stati membri e la Commissione.

proporzionato, poiché chi contravviene all'obbligo di dichiarazione ed è stato smascherato in un dato Stato membro potrebbe sceglierne un altro, per entrare o uscire dall'Unione, in cui le autorità competenti non sono a conoscenza delle sue precedenti infrazioni. Lo scambio di questo tipo di informazioni dovrebbe essere obbligatorio al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri. Qualora vi siano indizi di attività criminose legate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, tali informazioni dovrebbero essere messe anche a disposizione della Commissione. Per poter meglio conseguire gli obiettivi di prevenzione e dissuasione dall'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione previsti dal presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere lo scambio obbligatorio di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi, unitamente ai risultati delle analisi di rischio, tra gli Stati membri e la Commissione, *in conformità delle norme di cui agli atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento.*

Or. en

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 26**

#### *Testo della Commissione*

(26) Uno scambio di informazioni dovrebbe essere possibile anche tra l'autorità competente di uno Stato membro, o la Commissione, da un lato, e le autorità di un paese terzo, dall'altro, purché con le opportune garanzie. Tale scambio dovrebbe essere consentito solo a condizione che si rispettino le disposizioni, a livello nazionale e dell'Unione,

#### *Emendamento*

(26) Uno scambio di informazioni dovrebbe essere possibile anche tra l'autorità competente di uno Stato membro, o la Commissione, da un lato, e le autorità di un paese terzo, dall'altro, purché con le opportune garanzie. Tale scambio dovrebbe essere consentito solo a condizione che si rispettino le disposizioni, a livello nazionale e dell'Unione,

applicabili in materia di diritti fondamentali e di trasferimento dei dati personali e previa autorizzazione da parte delle autorità che hanno ottenuto l'informazione. La Commissione dovrebbe essere informata di qualunque scambio di informazioni con i paesi terzi a norma del presente regolamento.

applicabili in materia di diritti fondamentali e di trasferimento dei dati personali e previa autorizzazione da parte delle autorità che hanno ottenuto l'informazione. La Commissione dovrebbe essere informata di qualunque scambio di informazioni con i paesi terzi a norma del presente regolamento **e dovrebbe presentare ogni anno al Parlamento europeo una relazione su tali informazioni.**

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Vista la natura delle informazioni raccolte e la legittima aspettativa dei dichiaranti che i loro dati personali e le informazioni **sulle somme di** denaro contante **introdotte o fatte** uscire dall'Unione siano trattati con riservatezza, le autorità competenti dovrebbero offrire garanzie sufficienti quanto al rispetto del segreto professionale da parte degli agenti che chiedono di accedere alle informazioni, proteggendole adeguatamente dall'accesso, dall'uso o dalla comunicazione non autorizzati. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o della legislazione nazionale, in particolare nel contesto di eventuali procedimenti giudiziari, le informazioni non dovrebbero essere divulgate senza il permesso dell'autorità che le ha raccolte. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> e

#### *Emendamento*

(27) Vista la natura delle informazioni raccolte e la legittima aspettativa dei **portatori e dei** dichiaranti che i loro dati personali e le informazioni **sul valore del** denaro contante **introdotto o fatto** uscire dall'Unione siano trattati con riservatezza, le autorità competenti dovrebbero offrire garanzie sufficienti quanto al rispetto del segreto professionale da parte degli agenti che chiedono di accedere alle informazioni, proteggendole adeguatamente dall'accesso, dall'uso o dalla comunicazione non autorizzati. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o della legislazione nazionale, in particolare nel contesto di eventuali procedimenti giudiziari, le informazioni non dovrebbero essere divulgate senza il permesso dell'autorità che le ha raccolte. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> e



del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Or. en

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Ai fini dell'analisi condotta dalle Unità di informazione finanziaria e per consentire alle autorità di altri Stati membri di controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione, in particolare per quanto riguarda ***i dichiaranti*** che non vi abbiano precedentemente adempiuto, è necessario che i dati contenuti nella dichiarazione siano conservati per un periodo di tempo sufficientemente lungo che permetta alle autorità competenti di effettuare indagini in modo efficace. Il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento persegue le stesse finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849. Nel quadro di quest'ultima, le Unità di informazione finanziaria conservano i dati che sono stati loro comunicati dai "soggetti obbligati" per

#### *Emendamento*

(28) Ai fini dell'analisi condotta dalle Unità di informazione finanziaria e per consentire alle autorità di altri Stati membri di controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione, in particolare per quanto riguarda ***le persone*** che non vi abbiano precedentemente adempiuto, è necessario che i dati contenuti nella dichiarazione siano conservati per un periodo di tempo sufficientemente lungo che permetta alle autorità competenti di effettuare indagini in modo efficace. Il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento persegue le stesse finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849. Nel quadro di quest'ultima, le Unità di informazione finanziaria conservano i dati che sono stati loro comunicati dai "soggetti obbligati" per

un periodo di cinque anni. ***Per controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione in modo efficace, il periodo di conservazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dovrebbe coincidere con quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.***

un periodo di cinque anni.

Or. en

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) Per incentivare l'osservanza di tale obbligo e scoraggiarne l'elusione è opportuno che gli Stati membri introducano sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione o di informativa. Le sanzioni dovrebbero applicarsi unicamente all'omessa dichiarazione o all'omessa informativa nel quadro del presente regolamento, senza tener conto dell'attività criminosa potenzialmente correlata al denaro contante, che può essere oggetto di un'ulteriore indagine e di misure non rientranti nell'ambito del presente regolamento. Esse dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto dell'obbligo.

#### *Emendamento*

(29) Per incentivare l'osservanza di tale obbligo e scoraggiarne l'elusione è opportuno che gli Stati membri introducano sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione o di informativa. Le sanzioni dovrebbero applicarsi unicamente all'omessa dichiarazione o all'omessa informativa nel quadro del presente regolamento, senza tener conto dell'attività criminosa potenzialmente correlata al denaro contante, che può essere oggetto di un'ulteriore indagine e di misure non rientranti nell'ambito del presente regolamento. Esse dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto dell'obbligo. ***Per essere efficace ed evitare che i criminali scelgano lo Stato membro di entrata o uscita dall'Unione in funzione del livello delle sanzioni vigenti, è opportuno che il presente regolamento preveda una convergenza delle sanzioni nazionali.***

Or. en

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(29 bis) Onde garantire che le Unità di informazione finanziaria abbiano accesso immediato alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle relative indagini, è opportuno incoraggiare l'interconnessione tra il Sistema informativo doganale e la rete informatica decentralizzata FIU.net.*

Or. en

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 30

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(30) Per garantire uniformità nell'attuare i controlli ed efficacia nell'elaborare, trasmettere e analizzare le dichiarazioni da parte delle autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione nell'adottare il modello di dichiarazione e i moduli informativi, **determinare i criteri di un quadro comune di gestione dei rischi**, definire le norme e le modalità tecniche, nonché il modello degli stampati da utilizzare per le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e stabilire le norme e il formato per la trasmissione di dati statistici alla Commissione. Dovrebbe essere contemplata anche l'introduzione di sistemi elettronici appropriati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>.

(30) Per garantire uniformità nell'attuare i controlli ed efficacia nell'elaborare, trasmettere e analizzare le dichiarazioni da parte delle autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione nell'adottare il modello di dichiarazione e i moduli informativi, definire le norme e le modalità tecniche, nonché il modello degli stampati da utilizzare per le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e stabilire le norme e il formato per la trasmissione di dati statistici alla Commissione. Dovrebbe essere contemplata anche l'introduzione di sistemi elettronici appropriati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis) *Onde garantire che le autorità competenti attuino i controlli in maniera uniforme, essi dovrebbero basarsi principalmente su un'analisi dei rischi volta ad identificare e valutare i rischi e ad elaborare le necessarie contromisure, ed essere attuati entro un quadro comune di gestione dei rischi, quale definito nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>, che dovrebbe tenere conto dell'analisi di valutazione dei rischi eseguita ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, la definizione dei criteri di tale quadro comune di gestione dei rischi.***

---

<sup>1bis</sup> ***Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).***

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) Per poter tenere rapidamente conto di eventuali modifiche future alle norme internazionali quali quelle stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale, ovvero per impedire che si eludano le disposizioni del presente regolamento contando sul fatto che alcune riserve liquide di valore possono non rientrare nella definizione di "denaro contante", è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardino una modifica **di tale definizione**. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>24</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

---

<sup>24</sup> Rif. alla GU [L 123/1]

#### *Emendamento*

(31) Per poter tenere rapidamente conto di eventuali modifiche future alle norme internazionali quali quelle stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale, ovvero per impedire che si eludano le disposizioni del presente regolamento contando sul fatto che alcune riserve liquide di valore possono non rientrare nella definizione di "denaro contante", è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardino una modifica **dell'allegato I del presente regolamento**. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>24</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

---

<sup>24</sup> Rif. alla GU [L 123/1]

Or. en

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(31 bis) Al fine di correggere la situazione attuale per cui molti viaggiatori non sono a conoscenza del loro obbligo di dichiarare il denaro contante, gli Stati membri dovrebbero essere più attivi nel sensibilizzare il pubblico sulla questione. Onde garantire l'efficacia di tali sforzi, la Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri a sviluppare materiale adeguato e assicurarsi che tali campagne di sensibilizzazione siano armonizzate, dato che sono concepite per le frontiere esterne dell'Unione.*

Or. en

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- strumenti negoziabili al portatore **di cui all'allegato I**;

- strumenti negoziabili al portatore;

Or. en

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore **di cui all'allegato I**;

- beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 4

##### *Testo della Commissione*

- carte prepagate **di cui all'allegato I**;

##### *Emendamento*

- carte prepagate;

Or. en

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) "strumento negoziabile al portatore": uno strumento diverso dalla valuta che autorizza il portatore ad esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre;

##### *Emendamento*

(d) "strumento negoziabile al portatore": uno strumento diverso dalla valuta che autorizza il portatore ad esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre; ***tali strumenti negoziabili al portatore sono elencati all'allegato I***;

Or. en

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore": beni che presentano un rapporto elevato tra valore e volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente

##### *Emendamento*

(e) "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore": beni che presentano un rapporto elevato tra valore e volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente

modesti;

modesti. *Tali beni sono elencati all'allegato I;*

Or. en

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) "carta prepagata": carta non nominativa non collegata ad un conto corrente, contenente valore in moneta o liquidità, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta;

##### *Emendamento*

(f) "carta prepagata": carta non nominativa non collegata ad un conto corrente, contenente valore in moneta o liquidità, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta. *Tali carte prepagate sono elencate all'allegato I;*

Or. en

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*g bis) "portatore": qualunque persona fisica che, in entrata o in uscita dall'Unione, rechi denaro contante con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto con cui attraversa la frontiera esterna;*

Or. en

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h



*Testo della Commissione*

**h)** "denaro contante non accompagnato": denaro contante che rientra in una spedizione **non accompagnata dal proprietario, dal mittente o dal destinatario previsto**;

*Emendamento*

(h) "denaro contante non accompagnato": denaro contante che rientra in una spedizione **senza un portatore**;

Or. en

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – titolo**

*Testo della Commissione*

Obbligo di dichiarazione

*Emendamento*

Obbligo di dichiarazione **del denaro contante accompagnato**

Or. en

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Qualunque **persona fisica** che, **in entrata o in uscita dall'Unione**, rechi con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto utilizzato, denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale **sta entrando o uscendo** dall'Unione e la mette a disposizione delle stesse a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete, ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

*Emendamento*

1. Qualunque **portatore** che rechi con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto utilizzato, denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale **entra o esce** dall'Unione e la mette a disposizione delle stesse a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete, ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) il *dichiarante*, inclusi nome completo, *indirizzo*, data e luogo di nascita e *cittadinanza*;

##### *Emendamento*

(a) il *portatore*, inclusi nome completo, *informazioni di contatto (incluso l'indirizzo)*, data e luogo di nascita, *cittadinanza e numero di un documento d'identità*;

### Emendamento 34

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, *indirizzo*, data e luogo di nascita e cittadinanza;

##### *Emendamento*

(b) il proprietario del denaro contante, inclusi, *per le persone fisiche*, nome completo, *informazioni di contatto (incluso l'indirizzo)*, data e luogo di nascita, *numero di un documento d'identità* e cittadinanza *e, per le persone giuridiche, nome completo, informazioni di contatto (incluso l'indirizzo), numero di registrazione o numero di registrazione IVA*;

### Emendamento 35

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, *indirizzo*, data e luogo di nascita e cittadinanza;

*Emendamento*

(c) il destinatario previsto del denaro contante, inclusi, *per le persone fisiche*, nome completo, *informazioni di contatto (incluso l'indirizzo)*, data e luogo di nascita, *numero di un documento d'identità* e cittadinanza *e, per le persone giuridiche, nome completo, informazioni di contatto (incluso l'indirizzo), numero di registrazione o numero di registrazione IVA*;

Or. en

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) *l'importo e la natura* del denaro contante;

*Emendamento*

(d) *la natura e l'importo o il valore* del denaro contante;

Or. en

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) la provenienza *e l'uso previsto del denaro contante*;

*Emendamento*

(e) la provenienza *economica*;

Or. en

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) l'uso previsto del denaro contante;*

Or. en

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Obbligo di *informativa*

Obbligo di *dichiarazione del denaro contante non accompagnato*

Or. en

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) il dichiarante, inclusi nome completo, *indirizzo*, data e luogo di nascita e *cittadinanza*;

(a) il dichiarante, inclusi nome completo, *informazioni di contatto (incluso l'indirizzo)*, data e luogo di nascita, *cittadinanza* e *numero di un documento d'identità*;

Or. en

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, **indirizzo**, data e luogo di nascita e cittadinanza;

*Emendamento*

(b) il proprietario del denaro contante, inclusi, **per le persone fisiche**, nome completo, **informazioni di contatto (incluso l'indirizzo)**, data e luogo di nascita, **numero di un documento d'identità** e cittadinanza **e, per le persone giuridiche, nome completo, informazioni di contatto (incluso l'indirizzo), numero di registrazione o numero di registrazione IVA**;

Or. en

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, **indirizzo**, data e luogo di nascita e cittadinanza;

*Emendamento*

(c) il mittente del denaro contante, inclusi, **per le persone fisiche**, nome completo, **informazioni di contatto (incluso l'indirizzo)**, data e luogo di nascita, **numero di un documento d'identità** e cittadinanza **e, per le persone giuridiche, nome completo, informazioni di contatto (incluso l'indirizzo), numero di registrazione o numero di registrazione IVA**;

Or. en

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome

*Emendamento*

(d) il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi, **per le**

completo, *indirizzo*, data e luogo di nascita e cittadinanza;

*persone fisiche*, nome completo, *informazioni di contatto (incluso l'indirizzo)*, data e luogo di nascita, *numero di un documento d'identità* e cittadinanza *e, per le persone giuridiche, nome completo, informazioni di contatto (incluso l'indirizzo), numero di registrazione o numero di registrazione IVA*;

Or. en

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

(e) *l'importo e la natura* del denaro contante;

###### *Emendamento*

(e) *la natura e l'importo o il valore* del denaro contante;

Or. en

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f**

###### *Testo della Commissione*

(f) la provenienza *e l'uso previsto del denaro contante*.

###### *Emendamento*

(f) la provenienza *economica*;

Or. en

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – punto 2 – lettera f bis (nuova)**

*f bis) l'uso previsto del denaro contante.*

Or. en

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Se *l'obbligo* di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti compilano d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 2, a seconda del caso.

*Emendamento*

3. Se *la dichiarazione* di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti compilano d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 2, a seconda del caso.

Or. en

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante ad individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi *conformemente ai criteri definiti all'articolo 15, lettera b).*

*Emendamento*

4. I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante ad individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi, *quale definito nel regolamento (UE) n. 952/2013. Tale quadro tiene conto dell'analisi di valutazione dei rischi eseguita a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2015/849.*

Or. en

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 14, concernenti le norme dettagliate per l'esecuzione dei controlli da parte delle autorità competenti, inclusa la definizione dei criteri relativi al quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;***

Or. en

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4ter. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del presente articolo si estendono altresì all'articolo 6.***

Or. en

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Importi inferiori alla soglia

Importi inferiori alla soglia ***che si sospetta siano correlati ad attività criminose***

Or. en



## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Qualora rilevino che **una persona fisica** sta entrando o uscendo dall'Unione con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e che, **sulla base di un'analisi di rischio**, vi sono indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, **unitamente al nome completo, all'indirizzo, alla data e al luogo di nascita e alla cittadinanza della persona in questione, nonché le informazioni relative al mezzo di trasporto utilizzato.**

##### *Emendamento*

1. Qualora rilevino che **un portatore** sta entrando o uscendo dall'Unione con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e che vi sono indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione e **le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.**

Or. en

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Qualora rilevino che una spedizione di denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 sta entrando o uscendo dall'Unione e che, **sulla base di un'analisi di rischio**, vi sono indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, **unitamente al nome completo, all'indirizzo, alla data e al luogo di nascita e alla cittadinanza del mittente, del destinatario previsto o del loro rappresentante, nonché le informazioni relative al mezzo di trasporto utilizzato.**

##### *Emendamento*

2. Qualora rilevino che una spedizione di denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 sta entrando o uscendo dall'Unione e che vi sono indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione e le informazioni **di cui all'articolo 4, paragrafo 2.**

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) vi siano indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, ***indipendentemente dal fatto che esso sia trasportato da una persona fisica o sia non accompagnato.***

##### *Emendamento*

(b) vi siano indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose.

Or. en

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una motivazione, è comunicata ***alla persona interessata*** nel momento in cui è emanata ***ed è impugnabile conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale.***

##### *Emendamento*

2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una motivazione ***e*** comunicata nel momento in cui è emanata:

Or. en

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(a) ***alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell'articolo 3 o la dichiarazione a scopo informativo in***

*conformità dell'articolo 4;*

Or. en

### **Emendamento 57**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) al portatore e al proprietario nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o al proprietario, al destinatario previsto e al mittente nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.*

Or. en

### **Emendamento 58**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.*

Or. en

### **Emendamento 59**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario affinché le autorità

3. La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario affinché le autorità

competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata massima del trattenimento temporaneo è stabilita dalla legislazione nazionale e non può protrarsi oltre i 30 giorni. Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante, ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente ***rimesso a disposizione del dichiarante***.

competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata massima del trattenimento temporaneo è stabilita dalla legislazione nazionale e non può protrarsi oltre i 30 giorni. Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante, ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente ***consegnato***:

Or. en

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a) al dichiarante o al portatore nelle situazioni di cui agli articoli 3 e 4;***

Or. en

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b) al portatore o al proprietario nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o al proprietario, al destinatario previsto o al mittente nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.***

Or. en

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro **un mese** dalla data in cui sono state raccolte.

##### *Emendamento*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro **tre giorni lavorativi** dalla data in cui sono state raccolte.

Or. en

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. Entro il 1° gennaio 2019, la Commissione valuta l'opportunità di istituire un'Unità di informazione finanziaria dell'Unione e, se del caso, di presentare una proposta legislativa.**

Or. en

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione.

##### *Emendamento*

2. Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione **e alla Procura europea.**

Or. en

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Le informazioni di cui *ai paragrafi* 1 e 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro *un mese* dalla data in cui sono state raccolte.

##### *Emendamento*

4. Le informazioni di cui *al paragrafo* 1, *lettere a), b) e c), e al paragrafo* 2, sono comunicate senza indugio, al più tardi entro *tre giorni lavorativi* dalla data in cui sono state raccolte;

Or. en

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*4 bis. Le informazioni e i risultati di cui al paragrafo 1, lettera d), sono comunicati ogni sei mesi o su richiesta a tutti gli Stati membri e alla Commissione.*

Or. en

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

1. Nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono trasmettere le seguenti informazioni ad un paese terzo, previa autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto l'informazione dal *dichiarante* o dal *suo rappresentante* e purché tale comunicazione sia conforme

1. Nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono trasmettere le seguenti informazioni ad un paese terzo, previa autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto l'informazione dal *portatore* o dal *dichiarante* e purché tale comunicazione sia conforme alle

alle norme pertinenti, nazionali e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:

norme pertinenti, nazionali e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:

Or. en

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1 **e la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito alle informazioni comunicate.**

Or. en

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 3, 4 e 6.

#### *Emendamento*

1. Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 3 e 4, **dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6.**

Or. en

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro un eventuale accesso o comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli articoli 8, 9 e 10, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tale informazione conformemente alle norme in vigore nello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

*Emendamento*

3. I dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 3 e 4, **dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6** sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro un eventuale accesso o comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli articoli 8, 9 e 10, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tale informazione conformemente alle norme in vigore nello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

Or. en

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I dati personali ottenuti conformemente agli articoli 3, 4 e 6 sono conservati dalle autorità competenti e dall'Unità di informazione finanziaria per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati raccolti. Allo scadere di tale termine sono cancellati o resi anonimi.

*Emendamento*

4. I dati personali ottenuti conformemente agli articoli 3 e 4, **all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6** sono conservati dalle autorità competenti e dall'Unità di informazione finanziaria per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati raccolti. Allo scadere di tale termine sono cancellati o resi anonimi.

Or. en



## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 3 e 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

#### *Emendamento*

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione ***o di informativa*** di cui agli articoli 3 e 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***e devono quindi corrispondere a un importo compreso tra il 20 e il 40 % del valore del denaro contante non dichiarato o dichiarato falsamente o del denaro contante comunicato falsamente.***

Or. en

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2 Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ...\*

#### *Emendamento*

2 Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ***e all'articolo 5, paragrafo 4 bis***, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ...\*

---

\* Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.

---

\* Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.

Or. en

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, **e all'articolo 5, paragrafo 4 bis**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera e**

*Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Emendamento*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, **e dell'articolo 5, paragrafo 4 bis**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*(b) i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – comma 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*(c) le norme tecniche per lo scambio di informazioni di cui agli articoli 8 e 9, inclusa l'introduzione di un sistema elettronico appropriato;*

*Emendamento*

*(c) le norme tecniche per lo scambio di informazioni di cui agli articoli 8 e 9, attraverso il Sistema informativo doganale, quale previsto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio<sup>1bis</sup>;*

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).*

Or. en

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – comma 1

*Testo della Commissione*

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento **cinque** anni dopo l'entrata in vigore e, successivamente, con cadenza **quinquennale**.

*Emendamento*

La Commissione presenta, **in base alle informazioni regolarmente ricevute dagli Stati membri**, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento **tre** anni dopo l'entrata in vigore e, successivamente, con cadenza **triennale**. **La relazione valuta se la procedura di informazione per il denaro contante non accompagnato risponde alle finalità previste o se l'introduzione di una dichiarazione obbligatoria sarebbe un'opzione maggiormente percorribile, e presenta, se del caso, una proposta legislativa. Essa valuta altresì l'opportunità di includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento.**

Or. en

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**L'articolo 5, paragrafo 4 bis, e l'articolo 15, lettere a), b), d) ed e) si applicano a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].**

Or. en

## MOTIVAZIONE

### I. Contesto della proposta

Nell'ambito della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata è necessario adottare misure a livello europeo per impedire il finanziamento delle attività criminali e porre quindi fine allo sfruttamento, da parte dei criminali, di varie norme nazionali relative ai controlli sul denaro contante. Un approccio su scala europea volto a controllare i movimenti di contante all'interno e all'esterno dell'Unione è necessario non solo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, ma anche per proteggere i cittadini e le imprese dell'UE.

Le amministrazioni doganali sono in prima linea per conseguire questo obiettivo, essendo incaricate dei controlli sul traffico di passeggeri e sui movimenti di merci attraverso le frontiere esterne. Occorre rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali nazionali in modo da impedire che i criminali eludano i controlli sul denaro contante alle frontiere esterne dell'UE.

Il 21 dicembre 2016 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure volto a completare e rafforzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro, flussi illeciti di denaro, congelamento e confisca di beni. Le proposte si inseriscono nel contesto degli impegni assunti in virtù del piano d'azione contro il finanziamento del terrorismo a partire dal febbraio 2016.

Nell'ambito di queste misure, la Commissione propone di migliorare il vigente regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, adottato nel 2005, per monitorare i movimenti di denaro in entrata o in uscita dall'UE. La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il principio di ravvicinamento delle disposizioni nazionali degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, e dall'articolo 33, che prevede il rafforzamento della cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Le modifiche proposte dalla Commissione mirano a rafforzare i controlli sulle persone che entrano o escono dall'UE con in possesso contanti o preziosi per un importo pari o superiore a 10 000 EUR o che inviano tale importo come pacco postale o merce. Esse consentiranno inoltre alle autorità di intervenire in caso di importi inferiori rispetto alla soglia di 10 000 EUR per cui è prevista la dichiarazione doganale, qualora vi siano sospetti di attività criminale, nonché di migliorare lo scambio di informazioni fra autorità e Stati membri.

In particolare, la proposta estende la definizione di "denaro contante" all'oro e ad altri beni preziosi nonché alle carte di pagamento prepagate non collegate a conti finanziari, che al momento non sono oggetto di normale dichiarazione doganale. La proposta disciplina inoltre il caso del denaro contante non accompagnato e

prevede anche la possibilità che le autorità competenti trattengano temporaneamente il denaro contante qualora rilevino movimenti di importi inferiori alla soglia che sembrano essere legati ad attività illecite, eventualità non prevista dal regolamento in vigore.

Infine la proposta mira a garantire l'uniforme applicazione dei controlli attribuendo alla Commissione competenze di esecuzione in materia di gestione dei rischi, norme per lo scambio di informazioni, moduli per le comunicazioni e il sistema di scambio dei dati nonché trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.

## **II. Posizione dei relatori**

I relatori accolgono con favore l'obiettivo generale della proposta di aggiornare e migliorare il regolamento in vigore. Alla luce dei recenti avvenimenti, è apparso evidente che coloro che riciclano denaro o che finanziano il terrorismo sono riusciti a trovare il modo per aggirare le norme europee in materia di controlli sul denaro contante.

Le principali modifiche proposte dai relatori mirano a rendere il regolamento ancora più solido, chiarendo alcune disposizioni fondamentali, in particolare la definizione e differenziazione di "denaro contante accompagnato" e di "denaro contante non accompagnato", nonché la designazione del responsabile della dichiarazione di denaro contante accompagnato. La definizione elaborata per quest'ultimo include qualunque persona fisica che, in entrata o in uscita dall'Unione, rechi con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera esterna, denaro contante, a prescindere dal legame tra la persona in questione e il contante (proprietario o destinatario previsto).

In aggiunta, al fine di agevolare le indagini delle autorità competenti e garantire la chiara identificazione delle persone coinvolte, si è provveduto ad ampliare i dati da inserire nella dichiarazione e a renderli specifici per persone fisiche o giuridiche.

Per chiarire il concetto di "gestione dei rischi", sono stati aggiunti riferimenti alla definizione esistente di cui al regolamento n. 952/2013 e alla disposizione contenuta nella direttiva 2015/849 concernente gli sviluppi della "valutazione del rischio". Quale aspetto importante, i relatori ritengono che, per motivi di efficienza, sia necessario applicare l'articolo 290 del TFUE anziché l'articolo 291 del TFUE e, di conseguenza, propongono l'opportuna modifica nel progetto di relazione.

I relatori sono convinti che la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla presente proposta comporti sia un'armonizzazione a livello europeo dell'attuazione dei controlli da parte delle autorità nazionali competenti nonché un ravvicinamento delle sanzioni nazionali in casi di mancata conformità. La Commissione dovrebbe adottare misure intese a garantire l'uniforme applicazione dei controlli da parte delle autorità competenti, mentre gli Stati membri dovrebbero tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda le sanzioni doganali, che dovrebbero basarsi sul principio di proporzionalità.

Uno dei miglioramenti chiave al regolamento riguarda lo scambio di dati. A tale proposito, i relatori preferirebbero un'azione rapida e propongono, previa consultazione degli esperti in materia, di applicare direttamente il sistema di scambio di dati informatici CSI+, affinché sia utilizzato da tutti gli Stati membri. Si tratta di un sistema efficiente e di facile uso; inoltre, per prevenire nel modo più efficace le attività criminali, i relatori propongono di far sì che gli Stati membri siano tenuti a comunicare le informazioni entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute, anziché entro un mese come disposto dal regolamento in vigore.

Sulla scorta di ciò, i relatori propongono di creare un'Unità di informazione finanziaria europea per migliorare la cooperazione in materia di coordinamento delle autorità investigative e in grado di consentire la trasmissione tempestiva delle informazioni raccolte dalle unità nazionali. Data la natura mutevole e dinamica delle questioni affrontate nel regolamento, i relatori hanno inoltre proposto di introdurre una solida clausola di riesame che preveda un aggiornamento periodico del regolamento ogni tre anni, in modo da tenere conto delle capacità e degli sviluppi tecnici, anche degli autori di frodi.

Infine, i relatori condividono il parere del Garante europeo della protezione dei dati, il quale accoglie con favore la previsione di un periodo massimo di conservazione dei dati personali da parte delle autorità competenti e dell'Unità di informazione finanziaria.